

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ai sensi del D. LGS 231/2001

FONDAZIONE FERRARIO

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale
0	22.04.2008	Prima stesura
1	20.12.2012	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
2	27.07.2015	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
3	30.06.2016	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto
4	05.03.2019	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale
5	04.02.2020	Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati presupposto e integrazione parte speciale

PARTE GENERALE

TITOLO I IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

Con il Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001, riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il successivo 4 luglio, si è inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La ratio del Decreto è stata quella di introdurre nel nostro ordinamento un regime di responsabilità delle persone giuridiche (di seguito gli "Enti") per alcuni reati commessi da dipendenti e/o amministratori nell'interesse o a vantaggio delle stesse: responsabilità che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito.

L'ampliamento della responsabilità alle persone giuridiche coinvolge evidentemente il patrimonio degli Enti e, di conseguenza, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della normativa in argomento, non subivano alcuna conseguenza nel caso di reati commessi, da parte di amministratori e/o dipendenti, nell'interesse e a vantaggio delle società.

Invero, il tradizionale principio di personalità della responsabilità penale teneva indenni i soci dalle conseguenze sanzionatorie – diverse ed ulteriori rispetto all'eventuale risarcimento del danno – derivanti dalla commissione di fatti penalmente rilevanti; a seguito della innovazione legislativa, invece, né l'ente, né i soci della società o della associazione possono dirsi estranei al procedimento penale inerente i reati commessi a vantaggio o nell'interesse della persona giuridica.

Di conseguenza, il mutato quadro di riferimento determina un interesse diretto da parte di una pluralità di soggetti, protagonisti delle vicende dell'Ente – amministratori, direttori generali, soci, associati, ecc. – al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Alla data di approvazione del Modello, i reati presupposto appartengono dunque alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati di frode sportiva (art. 25 – quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito. Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale. Con la definizione di ente sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'*interesse* o *a vantaggio* dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

- a) il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un *vantaggio* all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato.

Le fattispecie criminose rilevanti a mente del Decreto e dalle quali potrebbe scaturire un'attribuzione di responsabilità per l'Ente sono i c.d. "**Reati Presupposto**" indicati nell'elenco che segue dalla lettera a) alla lettera p) e suddivisi in macrocategorie di reato.

➤ **I reati contro la pubblica amministrazione artt. 24-25- 25bis-25ter del D.Lgs. 231/2001**

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

➤ **Reati societari art. 25-ter D.Lgs. 231/2001**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.; secondo comma, così come modificato dall'art. 37, comma 35, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

➤ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25-quater**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

➤ **Delitti contro la personalità individuale art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

➤ **Reati di abuso di mercato Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

➤ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

➤ **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 25-septies D.Lgs. 231/2001**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

➤ **Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali art. 24-ter D.Lgs. 231/01**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata":

- Associazione per delinquere (l'art 416 c.p.)
- Associazione di stampo mafioso (l'art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (l'art. 416 ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (l'art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.)

➤ **Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio art. 25-octies D.Lgs. 231/01**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

➤ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001**

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 del D.L. n.105 del 21 Settembre 2019)

➤ **Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

➤ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001**
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);**
 - Estensione della responsabilità amministrativa agli Enti del reato di cui all'art. 377 bis del codice penale.

- **Reati ambientali art. 25-undecies**
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 452 quatordecies c.p.
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727-bis c.p.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: art. 733-bis c.p.
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452-sexies c.p.
 - I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione artt 1-3 e art. 6
 - I reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
 - I reati ambientali previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25-duodecies**
- occupazione alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (Art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- **Reati per atti di razzismo e xenofobia art. 25 – terdecies del d.lgs. 231/2001 reati introdotti per effetto dell'art. 5 della legge europea 2017)**
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- **Reati di frode sportiva (art 25 – quaterdecies)**
- frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa – previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- **Reati tributari (art 25-quinquiesdecies)**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - (Articolo 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
 - (Articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
 - Dichiarazione infedele
 - (Articolo 4 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-ter)
 - Omessa dichiarazione

- (Articolo 5 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-bis)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- (Articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- (Articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- (Articolo 11 del D.L.gs 74)
- Casi particolari di confisca
(Articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74)

1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **pecuniarie;**
- b) **interdittive;**
- c) **confisca;**
- d) **pubblicazione della sentenza.**

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere *applicate in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cd. soggetti in posizione apicale; art. 5, primo comma, lett. a, D.Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, primo comma, lett. b, D.Lgs. 231/2001).

Di contro, la società non può essere chiamata a rispondere qualora le persone indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

1.5 L'interesse o il vantaggio per le società

Condizione essenziale per ipotizzare la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stata posto in essere:

– dai soggetti in posizione apicale, ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione – “nell'interesse o vantaggio della Società” e non “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, primo e secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità ricorra non solo ove il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio – patrimoniale o meno – per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un simile risultato, il fatto-reato si sia comunque realizzato nell'interesse della Società.

La Relazione governativa di accompagnamento al Decreto 231/01 attribuisce al vocabolo “interesse” una accezione ‘soggettiva’, corrispondente alla volontà dell'autore, ovvero della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: questi, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della propria azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente.

Al sostantivo “vantaggio”, invece, il Legislatore ha chiaramente attribuito un significato di tipo ‘oggettivo’, inerente i risultati effettivi della condotta posta in essere dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse proprio dell'ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio per la persona giuridica.

Alla stregua della Relazione, peraltro, la ricerca dell'“interesse” richiede una verifica ex ante; viceversa, quella sul “vantaggio” – che, come appena ricordato, può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – postula una valutazione “ex post”, dovendosi concretamente vagliare il risultato della condotta delittuosa.

1.6 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in “posizione apicale”*, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*

c) *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*

d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.*

Per i reati commessi da soggetti *“subordinati”*, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *“se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell’ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

– *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*

– *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;*

– *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*

– *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*

– *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

– *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;*

– l’introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

TITOLO II L'adozione del Modello gestione e controllo da parte di Fondazione Ferrario.

2.1 Finalità del Modello

Il Modello di Fondazione Ferrario si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a.** determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- b.** ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione Ferrario, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Fondazione Ferrario intende attenersi;
- c.** consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello, le procedure e il Codice Etico

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è parte integrante dei regolamenti di Fondazione Ferrario. Il Modello è ispirato alle *Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successive modifiche, nonché alle linee guida depositate dall'UNEBA presso il Ministero della Giustizia.

Il Modello è stato approvato, nella prima versione, dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche 'C.d.A.') Fondazione Ferrario il 22/04/2008.

Di rilevante importanza per il sistema di governance dell'Ente e, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dall'Ente, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari portatori di interessi - stakeholder - con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e opportuna informazione. L'Ente, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio Modello Organizzativo, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto particolare riguardo all'individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in esso previsti. Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito Internet istituzionale.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione costituiscono nel loro insieme, come richiesto dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, il Codice Etico Comportamentale.

L'attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione e del livello aziendale di rischio conseguente.

A supporto del proprio sistema di controllo interno, inoltre, l'Ente ha adottato una serie di procedure interne e di protocolli comportamentali volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto:

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Società. I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di Fondazione Ferrario, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Fondazione è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal C.d.A.. Ruoli e responsabilità, comunicate a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Fondazione Ferrario è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Fondazione nel suo complesso. Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3 Definizioni

"Autorità": si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

"Beni Aziendali": si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Fondazione Ferrario, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

"Codice di Comportamento" o "Codice": si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione Ferrario.

"Collaboratori": si intendono le persone fisiche che svolgono in favore de Fondazione Ferrario un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

"Congiunti" o "Familiari", s'intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.

“Destinatari: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Fondazione Ferrario una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione dell’Ente con contratto a tempo indeterminato o determinato. Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“Direzione ”: si intendono il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale.

“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono all’Ente beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Fondazione stessa.

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da Fondazione Ferrario ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

“P.A.”: si intende la pubblica amministrazione.

“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.

“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

“Società controllata/e”: si intendono tutte le società controllate da Fondazione Ferrario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

2.4 Destinatari del Modello e sua diffusione

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito dell’ Azienda ai soggetti di seguito indicati:

- componenti degli Organi Sociali;
- i soggetti apicali;
- tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione;
- consulenti, collaboratori ossia tutti coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell’interesse dall’Azienda, anche erogando prestazioni agli utenti;
- fornitori, partners commerciali ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l’Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o forniture

I dettami del Modello Organizzativo devono intendersi come obbligatori e vincolanti e eventuali infrazioni a quanto previsto dovranno essere comunicate all' OdV nei termini e secondo le modalità previste presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello. In particolare:

- a) il **Modello** è pubblicato in intranet aziendale, circostanza che deve essere comunicata ai Dipendenti, nonché ai Fornitori, Collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e/o per conto della Società. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- b) i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Modello ed al Decreto, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- c) gli **Ordini di Servizio e Comunicazioni** sono distribuiti a tutti gli interessati;
- d) le **Procedure** sono distribuite a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione.

TITOLO III L'Organismo di Vigilanza e il sistema dei controlli

3.1. Principi Generali

L'Organismo di Vigilanza (OdV), in conformità a quanto previsto anche dal Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012, deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza degli organismi e degli strumenti atti a prevenire e fronteggiare i rischi individuati dal D.Lgs 231/01 e a rispondere alle istanze del succitato decreto, verificare la coerenza tra i comportamenti e la capacità dell'organizzazione di prevenire comportamenti non desiderati, analizzare l'adeguatezza e il mantenimento nel tempo dei requisiti, curare il necessario aggiornamento del Codice Etico, presentando proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione e l'effettiva efficacia. Segnala alla Direzione Generale le violazioni accertate che possono comportare l'insorgere di responsabilità o ipotesi di reato per promuovere provvedimenti conseguenti. Ad esso sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV adotta il proprio Regolamento per disciplinare le proprie attività per la piena effettività ed efficacia del modello organizzativo di gestione e controllo.

Il Direttore Generale provvede alla nomina dei componenti con apposito provvedimento dirigenziale ove vengono stabiliti anche i compensi dovuti.

I due componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati tra soggetti esterni alla Fondazione, previa selezione comparativa condotta dal Direttore Generale.

Le funzioni di Presidente dell'Organismo sono svolte da uno dei due componenti secondo criteri fissati dall'Organismo medesimo durante la prima seduta.

La durata dell'incarico è fissata in anni tre, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Tutta la documentazione afferente l'attività dell'OdV (quali report e verbali delle sedute) deve essere conservata, a cura dello stesso, in un apposito archivio nella più assoluta riservatezza.

3.2. Componenti

Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento. L'OdV rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo al Direttore Generale eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

I componenti dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo, ispettiva e consulenziale, oltre che idonei requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse (es. rapporti di coniugio, parentela e affinità, con i vertici aziendali).

Sono da considerarsi cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV qualunque forma di responsabilità posta a capo dell'Azienda, per omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV nonché l'instaurazione di un procedimento penale a carico di componenti del OdV

3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell'Azienda

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. A cura del Presidente, di ogni riunione è redatto apposito verbale da conservarsi agli atti.

Su specifici argomenti l'OdV può essere convocato su richiesta del Direttore Generale o del Collegio dei Revisori e può essere investito della trattazione o dell'esame di particolari argomenti da parte dei soggetti sopra indicati.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno un componente. Ogni componente, su mandato dell'Organismo può svolgere in autonomia audit o interviste finalizzate allo svolgimento dei compiti affidati all'Organismo medesimo.

3.4. Le attività di controllo interno

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con una precipua funzione di vigilare sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione, sull'effettività ed adeguatezza del

modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del modello.

In dettaglio l'OdV si occupa di:

- esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità, e più in generale l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del modello organizzativo di gestione e controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del modello;
- riferire periodicamente alla Direzione Generale in merito allo stato di attuazione del modello.

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni dell'Azienda per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3.5. Strumenti di prevenzione dei reati

L'OdV agisce d'ufficio, mediante apposite attività d'ispezione e di controllo. L'OdV può, altresì, attivarsi in seguito ad apposite comunicazioni che gli pervengano da parte di chiunque e in qualsiasi forma. È garantita ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, alle Associazioni degli utenti e a tutti gli stakeholders della Fondazione, la facoltà di inviare segnalazioni e comunicazioni con la garanzia della riservatezza. Le segnalazioni sono esaminate tempestivamente dall'OdV in merito a condotte che potrebbero essere prodromiche o integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini di cui sopra è istituita un'apposita casella di posta elettronica (odv@fondazioneferrario.it).

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati.

Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni della Fondazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'OdV, , ha diritto ad accedere, senza alcun limite, a tutte le informazioni aziendali considerate rilevanti per la sua attività, , anche mediante audizioni dirette e acquisizioni documentali. I predetti poteri sono esercitati nel rispetto della vigente normativa, avuto particolare riguardo a quanto previsto in tema di tutela della riservatezza.

3.6. Segnalazioni all'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello Organizzativo e Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, non anonima ed indirizzate all'Organismo di Vigilanza al quale potranno pervenire:

- in forma cartacea, fruendo dell'apposita caselle di posta sita in portineria,
- per posta ordinaria indirizzandola a ODV c/o Fondazione Ferrario Via V. Emanuele 2/4/6 Vanzago
- per posta elettronica scrivendo all'indirizzo odv@fondazioneferrario.it appositamente dedicato e con accesso esclusivo da parte dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati. Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO IV Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i

Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- b) i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- e) le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- f) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- g) i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare, o trattative private con la PA,

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto. L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati. Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del C.d.A., oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;

TITOLO V Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

5.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. lgs. 231/2001.

5.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo o all'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

5.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

5.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Revisori

A seconda della gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore dei conti, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti di Fondazione Ferrario.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fondazione Ferrario, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione verranno comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) **Rimprovero verbale o scritto;**
- b) **Multa;**
- c) **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;**
- d) **Licenziamento.**

5.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fondazione Ferrario.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondazione Ferrario ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte di:

- Fornitori;
- Agenti;
- Collaboratori, Partners Commerciali aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fondazione Ferrario, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

5.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione. Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il sistema disciplinare è soggetto a costante

verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

TITOLO VI Segnalazione Whistleblowing

Ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori, a tutela dell'integrità della Fondazione, è consentito presentare segnalazioni circostanziate:

- di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- di violazioni, da chiunque commesse, del Modello e del Codice Etico e delle procedure ivi richiamate di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Fondazione, nonché alla prevenzione ed alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dell'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c..

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente e devono contenere i seguenti elementi:

- generalità del segnalante;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (comprese le circostanze di tempo e luogo);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti e/o documenti o informazioni a riscontro della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

- odv@fondazioneferrario.it

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La tutela dell'identità del segnalato viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'Ente.

In particolare:

- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato, la riservatezza è garantita dall'inserimento a cura del personale della Reception in turno delle comunicazioni pervenute in apposita cassetta postale collocata presso la Reception e munita di chiave in possesso esclusivo dell'OdV, e dall'obbligo degli operatori di portineria di comunicare all'OdV l'arrivo di ogni comunicazione entro 24 ore dal ricevimento;
- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, la tutela dell'identità del segnalante è garantita dall'accesso al medesimo indirizzo unicamente attraverso una password alfanumerica creata e successivamente modificata a cura dell'OdV e a conoscenza solo dei suoi componenti.

La Fondazione garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, potrà subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato eventuali violazioni e vieta, infatti, nel rispetto della normativa vigente, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione Sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Anche a Consulenti e Partner commerciali è consentito effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Società, utilizzando i medesimi canali sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle segnalazioni ricevute e, se accertata la fondatezza della segnalazione, riferire alla Società per i provvedimenti opportuni.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti.

Laddove una segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'OdV, sarà cura dell'altro componente dell'OdV informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà partecipare alle riunioni in materia con il componente dell'OdV non segnalato per garantire la correttezza dei processi e delle decisioni, anche a tutela del componente segnalato.

Laddove la segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto entrambi i componenti dell'OdV, sarà cura degli stessi inoltrare la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvederà ad esaminare il contenuto della segnalazione e a proporre alla Direzione Generale gli eventuali provvedimenti da adottare.

TITOLO VI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SUL CUI ANDAMENTO PUÒ MANIFESTARSI IL RISCHIO DI REATI

Mappatura dei reati in funzione dei livelli di rischio

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di: – accreditamento; – acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; – acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni; – amministrazione e gestione del personale; – gestione delle uscite;
b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	

<p>c) Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>d) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>e) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>f) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</p> <p>g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</p> <p>h) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>i) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>j) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>k) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>l) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>m) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>n) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di</p>	<ul style="list-style-type: none"> – richiesta di finanziamenti; – rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A.; – tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti; – indebito utilizzo delle credenziali informatiche.
--	---

Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)	
----------------------------------	--

B) Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e reati transazionali

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) "delitti di criminalità organizzata" ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 b) delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità" di cui all'art. 25 decies del Decreto c) reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146,	acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; gestione dei rifiuti; rapporti con l'Autorità Giudiziaria

C) Reati Societari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) b) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) c) Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.) d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> - gestione cassa e tesoreria; - gestione delle entrate; - richiesta di finanziamenti; - vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - gestione del recupero crediti e delle carte di credito Aziendali; - tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; - gestione dei rapporti con i revisori dei conti; - predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;

<p>f) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p> <p>g) Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)</p> <p>h) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p> <p>i) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p> <p>j) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle consulenze; - rapporto con clienti e fornitori - ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
--	--

D) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<p>a) omicidio colposo (art. 589 c.p.);</p> <p>b) lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - movimentazione di carichi e pazienti; - redazione del Documento di Valutazione dei rischi (di seguito anche DVR); - gestione della salute e sicurezza sul lavoro; - gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE) - sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza; - gestione degli appalti

E) Reati Ambientali

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<p>a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p>b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</p> <p>c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>d) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</p> <p>e) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>f) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>g) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>h) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>i) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)</p> <p>j) Attività organizzate per il traffico illecito di art. 452 quaterdecies c.p.</p> <p>k) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; - sistema di deleghe e procure; - tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici. - le attività di gestione del rifiuto relative ai reparti di degenza anche diurni

registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); l) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); m) - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);	
---	--

F) Reati di riciclaggio e auto riciclaggio

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
a) Ricettazione (art. 648 c.p.) b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) d) Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni; - definizione delle modalità dei mezzi di pagamento - gestione dei flussi finanziari; - richiesta di finanziamenti.

G) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01)	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; - acquisizione del personale; - amministrazione/gestione del personale; - ispezioni e verifiche da parte della P.A..

H) Delitti contro la personalità individuale

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)	– gestione dei pazienti.

I) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01).	<ul style="list-style-type: none"> – utilizzo dei sistemi informatici; – gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici; – predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi; – adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

L) Reati di Razzismo e Xenofobia

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Reati contemplati all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> – Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Fondazione potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità. – le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione; – l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

M) Reati Tributari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Dichiarazione infedele – Omessa dichiarazione – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Occultamento o distruzione di documenti contabili – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Casi particolari di confisca 	<ul style="list-style-type: none"> • Fatturazione attiva • Riconciliazione delle fatture con ordini di acquisto e documenti contrattuali • Gestione dei pagamenti • Registrazione delle fatture e di altri documenti contabili • Predisposizione e redazione dei documenti dichiarativi • Invio della documentazione fiscale • Gestione dell'archiviazione della documentazione contrattuale e fiscale